

Bonus edilizi ordinari: cessione/sconto in fattura e Nuove FAQ dell'Agenzia Entrate

23 Novembre 2021

Esclusione dal visto di conformità e dalla congruità dei costi per le spese sostenute all'11 novembre 2021 anche se le comunicazioni non sono state ancora inviate a tale data.

L'asseverazione sulla congruità dei costi riguarda le spese sostenute e non i lavori eseguiti.

Questi i principali contenuti delle FAQ dell'Agenzia delle Entrate in materia di opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, aggiornate alla luce dell'entrata in vigore, il 12 novembre scorso, del D.L. 157/2021 (cd. "*decreto antifrode*"), che impone il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese ai fini della cessione/sconto come modalità alternative per la fruizione dei bonus edilizi ordinari (bonus ristrutturazioni, bonus facciate, eco e sismabonus ordinari), diversi dal *Superbonus*.

In particolare, nelle nuove FAQ l'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

1. **per i bonus edilizi ordinari, le comunicazioni ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro l'11 novembre 2021 non richiedono né il visto di conformità, né l'asseverazione della congruità delle spese.**

In questa ipotesi, i relativi crediti possono essere accettati, o ri-ceduti, sempre senza il visto di conformità e la congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021, fermi restando i controlli antifrode (*cfr.* il nuovo art.122-*bis* del D.L. n. 34/2020, introdotto dal D.L. n. 157/2021).

Tale principio vale anche per i beneficiari che, **prima del 12 novembre**, abbiano già **ricevuto e pagato le fatture** ai propri **fornitori**, ed abbiano **stipulato** i relativi **accordi** ai fini dell'opzione per la cessione del credito, o per lo sconto (con l'annotazione in fattura) **senza però trasmettere la comunicazione all'Agenzia delle Entrate**.

A tal fine, è **in corso di predisposizione l'aggiornamento delle procedure telematiche**, che avverrà entro il 26 novembre p.v.. Ciò al fine di tutelare l'affidamento dei contribuenti che abbiano già avviato, prima del 12 novembre, i passaggi preliminari all'invio della comunicazione di opzione all'Agenzia delle Entrate;

2. **fino all'adozione del decreto del MITE** (di cui al comma 13-*bis* dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020), relativo all'individuazione dei **valori massimi per talune categorie di beni**, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, **occorre fare riferimento ai prezzi individuati dal decreto MITE 6 agosto 2020**;
3. **l'asseverazione** prevista per gli interventi oggetto dei *Bonus* diversi dal *Superbonus* **deve attestare unicamente la congruità delle spese**, fermo restando, in linea generale, il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per ciascuna agevolazione;
4. **occorre il visto di conformità** per le spese **agevolabili con il Superbonus** ove il contribuente intenda utilizzare il beneficio in forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Invece, l'obbligo del visto di conformità non opera se la dichiarazione dei redditi viene presentata

nella forma della “dichiarazione precompilata”, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Al di fuori di queste ipotesi, il visto di conformità deve riferirsi ai soli dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

L’interessato, inoltre, deve conservare sia la documentazione che attesta il rilascio del visto di conformità, sia i documenti che giustificano le spese e le attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Diversamente, l’Agenzia delle Entrate precisa che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione negli altri casi richiesti dalla legge (ad es, utilizzo in compensazione di crediti d’imposta di importi superiori a 5.000 euro annui); in tale ultima ipotesi, il visto di conformità in dichiarazione assorbe l’obbligo stabilito ai fini del *Superbonus*;

5. l’**asseverazione** della **congruità** delle **spese**, per i **bonus edilizi ordinari** ai sensi del D.L. 157/2021 può essere **effettuata dai medesimi tecnici abilitati** al rilascio delle asseverazioni per gli interventi ammessi al *Superbonus*, sulla base delle spese sostenute, e non sulla base dei SAL relativi ai lavori eseguiti, come per il 110%.

In sostanza, ciò significa che anche ai fini delle asseverazioni sulla congruità dei costi rilevano le spese sostenute (secondo il cd. “principio di cassa”), a prescindere dall’esecuzione dei lavori, che possono essere ultimati anche successivamente.

L’Agenzia delle Entrate ha altresì aggiornato le [FAQ in tema di Superbonus ed altri bonus edilizi](#), confermando gli orientamenti consolidati già espressi in precedenza.

47074-FAQ dell Agenzia delle Entrate.pdf [Apri](#)